



N° 1795 / 13



TRIBUNALE DI SALERNO

Terza Sezione Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

7482/07
CRON. 2339/13
REP. 2368/13

OGGETTO DELLA CAUSA
AZIONE REVOCATORIA
ORDINARIA

TERMINI
DECISIONE 1/7/13
DEP. MINUTA 8/7/13
PUBBLICAZIONE 9/7/13

Il Tribunale di Salerno, Terza Sezione Civile, in persona del G.M. dr. Mario Di Iorio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 7482/07 del R.G., avente ad oggetto azione revocatoria ordinaria

TRA

BANCA

s.p.a. nonché

BANCA s.p.a.,

entrambe in persona del legale rapp.te p.t., entrambe rappresentate e difese, anche disgiuntamente, in virtù di procura generale alle liti, dagli Avv.ti

ed elettivamente domiciliate in Salerno

ATTORI

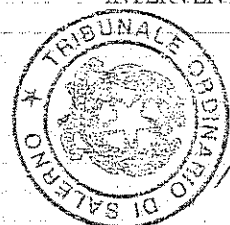
A F S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, in virtù di procura generale alle liti, dagli Avv.ti

, ed elettivamente domiciliata in Salerno alla via

INTERVENTORE

G C BANCA s.p.a. in persona del legale rappresentante p.t., rapp.ta e difesa, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'Avv.to

INTERVENTORE



B D C s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa in virtù di procura apposta a margine dell'atto di intervento dall'Avv.

INTERVENTORE

M T nata a rapp.ta e difesa, in virtù di procura a margine della comparsa di risposta, dall'Avv.to

CONVENUTO

D' G , nato a rappresentato e difeso, in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv.to

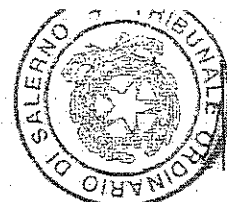
CONVENUTO

CONCLUSIONI: Come da verbali di causa e comparse depositate.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Premesso il trasferimento a favore della Banca s.p.a. (costituita nel presente giudizio unitamente alla Banca I s.p.a.) dei crediti vantati nei confronti della società " ALFA ", per un importo complessivo di euro 220.348,80, oltre interessi, in virtù del saldo del rapporto di conto corrente nr. (garantito dalla fideiussione di M T del limitata ad euro 309.874,14, con cui il fideiussore aveva assunto l'obbligo di pagare, a semplice richiesta, rinunciando alla proposizione di ogni eccezione ai sensi dell'art. 7 del contratto fideiussorio), l'Istituto di credito suindicato deduceva come, da accertamenti effettuati, era emerso che la società ALFA era stata più volte protestata sicché, in virtù di dette ragioni di credito, aveva ottenuto decreto ingiuntivo nr. 3148/06 in relazione all'importo suindicato di euro 220.348,80, oltre interessi e spese legali liquidate nel provvedimento monitorio, decreto poi opposto dalla stessa garante. L'U ancora, deduceva che M T in data 24/4/2006, a mezzo atto notarile, in unione con il proprio coniugè D' G , aveva costituito un fondo patrimoniale sui seguenti beni, siti in località Montecorvino Pugliano:

- appartamento sito in località





- locale box al piano seminterrato

- quota condominiale, ai sensi degli artt. 1117 ss. c.c., da intestare in catasto con i diritti ai sensi dell'art. 1118 c.c. (all'incirca un ottavo dell'intero), sul piano copertura sottotetto della scala C,)

pervenuto ai coniugi M. T. e D. G., in regime di comunione legale dei beni, per averlo acquistato dalla società "E. F. Srl", con sede in

Tale fondo lederebbe i diritti patrimoniali della Banca esponente, la quale si sarebbe trovata nell'impossibilità di agire esecutivamente nei confronti della debitrice per soddisfare il proprio credito.

In base a tali fatti, la creditrice riteneva sussistenti i presupposti per l'accoglimento dell'*actio pauliana*, atteso che il fondo patrimoniale è atto a titolo gratuito e, dunque, oltre alla sussistenza del credito sono sufficienti l'*eventus damni* (che, nel caso di specie sarebbe *in re ipsa*, avendo la M. T. costituito il fondo patrimoniale sui beni immobili di sua proprietà) e la *scientia damni* (che si esaurisce nella consapevolezza del danno arrecato ai creditori, elemento anch'esso certamente ricorrente nel caso di specie).

Tanto premesso, l' Banca s.p.a. ha citato in giudizio M. T. onde sentir dichiarare l'inefficacia ex art. 2901 c.c. nei confronti delle banche attrici dell'atto per notar (del 4/4/2006, con il quale i coniugi M. T. e D. G. avevano costituito il fondo patrimoniale sui beni analiticamente suindicati, conseguentemente ordinando al Conservatore dei RR.II. competente l'annotazione della sentenza di revocatoria, con esonero da qualsiasi responsabilità e contestuale condanna dei convenuti in solido al pagamento delle spese processuali.

Si costituiva, a mezzo comparsa ritualmente depositata, la convenuta M. T., chiedendo il rigetto della domanda per inammissibilità, improcedibilità e comunque infondatezza. Rilevava, in particolare, che la domanda proposta era priva di





fondamento, atteso che *"il fondo patrimoniale è, per giurisprudenza e dottrina pressoché dominante, un regime di cogestione di uno o più beni immobili, mobili registrati o titoli di credito, vincolati ai bisogni del nucleo familiare. Essenza strutturale dell'istituto è un vincolo che comporta l'impossibilità per i beni attratti nello stesso di poter essere eseguiti per i debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per i bisogni estranei alla famiglia. Il dettato dell'articolo 170 c.c., quindi, pone un doppio limite alla aggredibilità dei beni ricompresi nel fondo patrimoniale: l'estraneità dell'obbligo assunto agli scopi propri dell'interesse familiare; la consapevolezza di tale estraneità di scopo da parte del creditore nel momento in cui è sorto il vincolo obbligatorio."* Pertanto, dato per assodato che presupposti dell'azione revocatoria ordinaria siano l'esistenza di una posizione creditoria, l'esistenza di un pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore (cd. *"eventus damni"*), la consapevolezza del debitore di pregiudicare il soddisfacimento delle ragioni creditorie (cd. *"scientia damni"*) e, da ultimo, la preordinazione in danno del creditore, qualora l'atto da revocare sia anteriore al sorgere del diritto di credito (cd. *"animus nocendi"*), mancherebbero, nel caso di specie, sia i presupposti della *scientia damni* che quello dell'*animus nocendi*, soprattutto ove si consideri il dato temporale (atteso che la costituzione del fondo patrimoniale è avvenuta in epoca antecedente al sorgere del credito) nonché le ragioni economico-imprenditoriali, tenuto conto delle prospettive di sviluppo della società ALFA. D'altro canto, risulterebbe dimostrato in atti che il creditore ben sapeva che il debito era stato assunto dalla M per scopi diversi dai bisogni familiari, essendo il contratto fideiussione posto a garanzia dei debiti assunti dalla società ALFA stessa.

Si costituiva, altresì, a mezzo comparsa ritualmente depositata, il convenuto D' il quale, nel contestare integralmente quanto dedotto da controparte, evidenziava come la posizione creditoria non fosse connotata in termini di certezza, liquidità ed esigibilità del credito, atteso che il decreto ingiuntivo era stato opposto. Inoltre, lo scarso valore immobiliare dei cespiti facenti parte del fondo patrimoniale renderebbe quest'ultimo inconsistente rispetto ai crediti vantati, alla luce, piuttosto del rilevante valore dei beni immobili posseduti dalla società ALFA. Evidenziava, da ultimo, come non ricorressero nel caso di specie i presupposti dell'azione revocatoria.

Con comparsa di intervento volontario, ritualmente depositata, si costituiva la società

G -- C B s.p.a., la quale, sul presupposto che la banca GCB s.p.a. era creditrice di M T della complessiva somma di euro 208.078,00 (di cui euro 206.000,00, oltre interessi al tasso convenzionale pattuito, per sorta ed euro





2.078,00, per spese e competenze ivi liquidate, in virtù di decreto ingiuntivo nr. 3959/07 emesso ai danni della M^{...} dal Tribunale di Salerno – sez. Cava de' Tirreni in data 21/11/2007 nella sua qualità di garante delle obbligazioni della società ALFA già citata in forza di atti di fideiussione del 06.10.2004 e del 20.12.95, sino alla concorrenza di euro 206.582,76), concludeva chiedendo anch'essa dichiararsi l'inefficacia nei propri confronti dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale, quale atto a titolo gratuito lesivo delle garanzie patrimoniali offerte dal debitore alla banca creditrice, conseguentemente ricostruendo, ai sensi dell'art. 2740 c.c., l'integrità del patrimonio di M T

Alla prima udienza del 7/12/2007, il Giudice concedeva i termini di cui all'art. 183 comma 6° c.p.c. per il deposito di memorie.

M^{...} T e D G depositavano proprie memorie ove eccepivano, in via preliminare, l'inammissibilità dell'intervento volontario spiegato dalla creditrice GCB atteso che il decreto ingiuntivo nr. 3959/07 emesso ai danni della M dal Tribunale di Salerno in data 21/11/2007 era privo della necessaria formula esecutiva. Inoltre, rimarcavano, l'insussistenza dei presupposti normativi di cui all'art. 2901 c.c. per accedere alla tutela revocatoria e, per quanto concerne il D', la propria estraneità ai fatti contestati (non avendo in alcun modo tentato di sottrarre beni ai supposti creditori, ma, piuttosto, essendosi limitato a tutelare le primarie esigenze della propria famiglia, secondo i principi e le forme previsti dal codice civile) e, comunque, la assoluta temerarietà e vessatorietà della intentata azione revocatoria, atteso l'“*elevato numero di responsabili solidali garanti ciascuno in proprio, per l'intero ammontare del credito e la presenza di un cospicuo patrimonio immobiliare facente capo alla ALFA s.a.s.*”.

Sia la società GCB che la banca , dal canto loro, depositavano memorie con cui rimarcavano la fondatezza della loro domanda. Quest'ultima, in particolare, contestava gli assunti difensivi di controparte, evidenziando come il vincolo di inespropriabilità previsto dall'art. 170 c.c. (in virtù del quale sarebbe consentita l'esecuzione sui beni del fondo patrimoniale “solo per debiti contratti per i bisogni della famiglia”) sia relativo esclusivamente all'espropriabilità dei beni sottoposti a fondo patrimoniale e non alla revocabilità dell'atto, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge. Inoltre, a conferma di quanto dedotto, evidenziava come la costituzione del fondo fosse successiva al sorgere del credito, atteso che l'atto con cui M T avrebbe assunto l'obbligo di garanzia veniva sottoscritto in data 12/1/2001 “e, nonostante la





revoca dei fidi e la costituzione in mora sia avvenuta con lettera raccomandata inviata il 27.10.06, per quanto ovvio, l'esposizione debitoria della società correntista sussisteva già precedentemente a tale data e, quindi, precedentemente anche alla data di costituzione del fondo patrimoniale del 4/4/2006". La società GCB, invece, con riferimento alla pretesa illegittimità del suo intervento adesivo, replicava come la stessa fosse legittimata ad intervenire in virtù della propria ragione creditoria, sussistente già all'atto del rilascio della fideiussione, poi consolidatasi definitivamente in un titolo esecutivo, atteso che la convenuta non ha inteso proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo regolarmente notificatole e che "l'azione revocatoria presuppone la sola esistenza del debito e non anche la concreta esigibilità". Inoltre, riconosciuta anch'essa la assoluta inconferenza al caso di specie del dedotto limite di cui all'art. 170 c.c., la GCB deduceva, quanto il requisito soggettivo, che, quando l'atto di disposizione è successivo al sorgere del credito, è sufficiente la mera consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore (cd. "scienza damni"), a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione e senza che assuma rilievo né l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (cd. "consilium fraudis"), né la partecipazione o conoscenza da parte del terzo dell'intenzione fraudolenta del debitore. D'altro canto, sottolinea l'istituto di credito intervenuto come oltremodo strana appaia la circostanza che i coniugi convenuti, a distanza di 25 anni dal loro matrimonio, abbiano deciso di costituire in fondo patrimoniale gli unici beni di loro proprietà, proprio in coincidenza con l'aggravarsi della situazione economica della società di cui la moglie era socia, che poi sarebbe sfociata nel fallimento della stessa ALFA. La società GCB inoltre, produceva in giudizio le consistenze immobiliari degli altri fideiussori della società ALFA ove si evince che solo uno di essi è proprietario di una quota pari alla metà di un immobile, gravata da ipoteche volontarie, giudiziali e legali, mentre gli altri risultano impossidenti. Sia la società GCB che la banca, inoltre, chiedevano ammettersi all'interrogatorio formale dei convenuti sulle circostanze specificate nelle proprie memorie, laddove i convenuti si opponevano a tanto e chiedevano piuttosto l'acquisizione di documentazione contenuta nel fascicolo del fallimento della ALFA oltre a verbali assembleari ed inventari redatti dal curatore fallimentare, ivi compresa la relazione ex art. 33 L.F. redatta dal curatore fallimentare, al fine di verificare cause e circostanze del fallimento del debitore principale e la diligenza spiegata dal fallito nell'esercizio dell'impresa, unitamente alle condizioni economiche effettive della società fallita al



momento della costituzione del fondo patrimoniale.

Con ordinanza resa in data 26/2/2008, il Giudice, premessa l'ammissibilità dell'intervento volontario nel presente giudizio della società G C

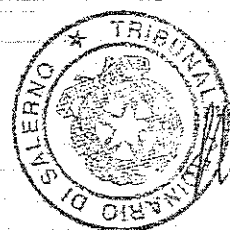
B s.p.a., ammetteva altresì, in quanto ammissibili e rilevanti, gli interrogatori formali dei convenuti M T e D' G' sulle circostanze rispettivamente articolate da attore e intervenore nelle proprie memorie istruttorie e rigettava le richieste di acquisizione documentale avanzate dai predetti convenuti, atteso che ogni documentazione utile ai fini della decisione di merito avrebbe dovuto essere prodotta dalle parti nei termini di legge loro già concessi ed inutilmente spirati.

Alla successiva udienza del 16/7/2008, M T rendeva il prescritto interrogatorio, nel quale ammetteva di aver costituito con atto pubblico del 4/4/2006 fondo patrimoniale unitamente al marito (destinandovi le consistenze immobiliari site in

) ed ammetteva altresì di essere stata socia e titolare di quote della società ALFA (per la quale aveva prestato garanzia fideiussoria limitata ad euro 309.874,14) e di essere sempre stata a conoscenza dell'andamento e della situazione economica della società, avendo, tra l'altro, fino al 2001 portato personalmente la contabilità generale societaria. Negava, invece, di aver mai pensato che la costituzione del fondo patrimoniale potesse procurare pregiudizio alle banche, atteso che fino al 31/12/2005 la ALFA era in attivo ed il tracollo è stato rapido e inaspettato fino al fallimento avvenuto all'inizio del 2007. Riconosceva, da ultimo, di non aver informato le banche della stipula del fondo patrimoniale.

Il Giudice, preso atto della mancata comparizione per rendere il prescritto interrogatorio del coniuge D' G' autorizzava quest'ultimo a richiedere, a sue cure e spese, e depositare agli atti, la relazione ex art. 33 L.F. redatta dal curatore fallimentare e rinviava, conseguentemente, all'udienza del 3/12/2008.

Con comparsa di intervento volontario depositata in data 2/12/2008, si costituiva la B: C s.p.a., la quale, sul presupposto di essere creditrice di Milito Teresa della complessiva somma di euro 171.090,24 in forza di decreto ingiuntivo nr. 1296/07 emesso dal Presidente del Tribunale di Salerno in data 24.04.2007 (non opposto, dichiarato provvisoriamente esecutivo e munito di formula esecutiva) in virtù di atto di fideiussione sottoscritto in data 12/7/2005 dalla Mi a favore della società ALFA s.a.s. per le obbligazioni assunte verso la citata banca sino alla concorrenza di euro 325.000,00, chiedeva anch'essa accertarsi la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2909 c.c., conseguentemente dichiarandosi l'inefficacia nei





confronti della E C dell'atto notarile costitutivo del fondo patrimoniale ed ordinandosi al competente conservatore le annotazioni di cui all'articolo 2655 c.c..

Alla successiva udienza del 3/12/2008, le parti, concordemente, chiedevano rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni ed il Giudice rinviava per tale motivo all'udienza del 21/4/2010.

Con comparsa di costituzione, depositata in data 5/2/2009, si costituiva in giudizio la società A F S.p.A., nella qualità di cessionaria in blocco di tutti i crediti anomali vantati da Banca Ir per mezzo della sua mandataria U C M B s.p.a..

All'udienza del 21.04.2010 il Giudice tratteneva la causa in decisione concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

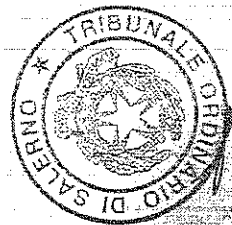
Con ordinanza resa in data 12.07.2010, il Giudice originariamente assegnatario del procedimento, rimetteva gli atti al Presidente di sezione per assegnazione della causa ad altro Giudice, essendo stata la prima trasferita ad altro ufficio.

Assegnata la causa allo Scrivente, in data 23.01.2013 le parti precisavano nuovamente le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi ed il Giudice tratteneva la causa in decisione concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Questioni preliminari

In via preliminare, va confermata la legittimazione della società G C B s.p.a. ad intervenire nel presente giudizio, come già riconosciuto con ordinanza resa in data 26/2/2008. L'art. 2901 c.c., infatti, pone quale requisito per l'esercizio dell'azione revocatoria l'esistenza di una ragione di credito e non anche la sua concreta esigibilità, ragione per cui alcun rilievo spiega al riguardo la circostanza che il decreto ingiuntivo nr. 3959/07 emesso dal Tribunale di Salerno in data 21/11/2007 era originariamente privo della necessaria formula esecutiva, divenendo poi esecutivo per la mancata opposizione da parte della ingiunta. Piuttosto, appare pacifica la circostanza che M T ebbe a rilasciare, in favore del citato istituto di credito ed a garanzia delle obbligazioni della società ALFA s.a.s., atti di fideiussione sino alla concorrenza di euro 206.582,76 a garanzia di un credito anteriore alla costituzione del fondo patrimoniale.





Sempre in via preliminare, va del pari riconosciuta la legittimazione della società A F S.p.A. (nella qualità di cessionaria in blocco di tutti i crediti vantati dalla banca), che agisce per mezzo della sua mandataria L : C M B: s.p.a., in virtù del regolare adempimento di tutti gli oneri pubblicitari previsti dall'art. 58 L.B..

Ancora, sempre in via preliminare, va evidenziato che non vi è alcun vincolo di pregiudizialità tra il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, avente ad oggetto l'esistenza e l'entità del credito, e quello di revocatoria ordinaria, come invece originariamente asserito nella propria comparsa di costituzione da parte convenuta. E' infatti pacifico che *"Essendo sufficiente, per l'esperimento dell'azione revocatoria, l'esistenza di una ragione di credito, anche se non accertata giudizialmente, il giudizio promosso con tale azione non è soggetto a sospensione necessaria ex art. 295 cod. proc. civ. nel caso di pendenza di controversia sull'accertamento del credito, in quanto la definizione di questa seconda controversia non costituisce l'indispensabile precedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria"* (Cass. 17/7/2009 n. 16722; nello stesso senso, ex multis, Cass. 26/1/2012 n. 1129; Cass. 14/9/2007 n. 19289; Cass. 13/7/2005 n. 14709; Cass. SS.UU. 18/5/2004 n. 9440).

Ciò del resto è dovuto al fatto che, come si dirà più avanti, anche il credito litigioso può costituire presupposto per l'esperimento dell'azione pauliana e che, in ogni caso *"il conflitto pratico tra giudicati che tale norma mira ad evitare mediante la sospensione della causa pregiudicata è reso d'altronde impossibile dal fatto che la sentenza dichiarativa dell'inefficacia dell'atto dispositivo nei confronti del creditore, a seguito dell'accoglimento della domanda revocatoria, non costituisce titolo sufficiente per procedere ad esecuzione nei confronti del terzo acquirente, essendo a tal fine necessario che il creditore disponga anche di un titolo sull'esistenza del credito, che può procurarsi soltanto nella causa relativa al credito e non anche in quella concernente esclusivamente la domanda revocatoria, nella quale la cognizione del giudice sul credito è meramente incidentale"* (Cass. 10/3/2006 n. 5246).

2. Sull'azione revocatoria ordinaria

Le società attrici nonché quelle intervenute hanno concordemente chiesto la dichiarazione di inefficacia nei loro confronti dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale.

Preliminarmente va affrontata la questione della qualificazione di tale atto (se a titolo oneroso ovvero gratuito) al fine di verificare quali siano i presupposti necessari per

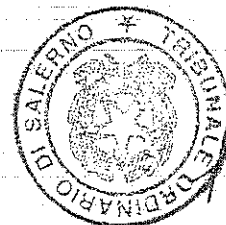




l'accoglimento della domanda. Al riguardo va innanzi tutto evidenziato che è assolutamente pacifico in giurisprudenza che *"In tema di azione revocatoria, l'atto di costituzione del fondo patrimoniale, essendo atto a titolo gratuito, può essere dichiarato inefficace nei confronti del creditore, purché ricorrano le condizioni di cui al n. 1 dell'art. 2901 cod. civ."* (Cass. 17/6/1999 n. 6017; cfr. nello stesso senso, *ex multis*, Cass. 23/9/2004 n. 19131; Cass. 7/10/2008 n. 24757; Cass. 7/7/2007 n. 15310; Cass. 8/8/2007 n. 17418; Cass. 18/10/2011 n. 21492).

Tanto premesso va rilevato, in linea generale, che, in relazione agli atti a titolo gratuito (compiuti dopo il sorgere del credito) i presupposti per l'accoglimento dell'azione revocatoria sono: a) la sussistenza di una ragione di credito da parte del soggetto che agisce; b) l'*eventus damni*, cioè il compimento di un atto che non necessariamente determini l'insolvenza del debitore, ma renda anche soltanto più difficoltosa una eventuale futura soddisfazione del creditore (Cass. 5/6/2000 n. 7452) mediante una modifica del patrimonio non solo sotto il profilo quantitativo, ma anche sotto quello qualitativo (Cass. 6/5/1998 n. 4578); c) la *scientia damni* da parte del debitore, consistente nella generica, ma effettiva consapevolezza del danno che si arreca agli interessi del creditore, senza che assuma rilievo l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (Cass. 26/2/1992 n. 2792). La prova di tali elementi può essere pacificamente fornita anche attraverso presunzioni (*ex multis* Cass. 23/5/2008 n. 13404, Cass. 27/3/2007 n. 7507) che possono fondarsi su molteplici elementi, quali, ad esempio, rapporti di amicizia o parentela tra debitore e terzo, prezzo di vendita inferiore al valore effettivo del bene, acquisto con un unico atto di una pluralità di beni ecc..

Andando ad applicare i principi sopra riportati al caso di specie, va rilevato che in ordine alla sussistenza del credito, non vi sono dubbi atteso che l'Unicredit Banca s.p.a. (costituita nel presente giudizio unitamente alla Unicredit Banca d'Impresa s.p.a.) aveva ottenuto decreto ingiuntivo nr. 3148/06 in relazione all'importo di euro 220.348,80, la banca GCB s.p.a. aveva ottenuto decreto ingiuntivo nr. 3959/07 in relazione all'importo di euro 208.078,00 e la E della C s.p.a. aveva ottenuto decreto ingiuntivo nr. 1296/07 in relazione all'importo di euro 171.090,24, tutti emessi nei confronti della M nella sua qualità di garante delle obbligazioni della società ALFA in forza di regolari contratti di fideiussione, circostanze, queste, pacifiche tra le parti.

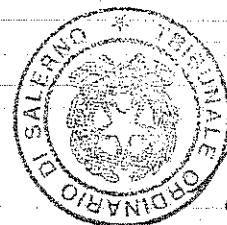




Irrilevante sotto tale profilo sarebbe una eventuale pendenza di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo atteso che il credito del soggetto che agisce in revocatoria non deve necessariamente essere certo, ben potendosi proporre l'*actio pauliana* sulla base di un credito litigioso; ed infatti, *"l'art. 2901 accoglie una nozione lata di "credito", comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza delle relative fonti di acquisizione, coerentemente con la funzione propria dell'azione, la quale non persegue scopi specificamente restitutori, ma mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori, compresi quelli meramente eventuali"* (Cass. 29/10/1999 n. 12144); conseguentemente, tale azione può essere accolta anche nel caso in cui sia promossa per la tutela di crediti condizionati (Cass. 4/6/2001 n. 7484; Cass. 22/1/1999 n. 591), crediti che non siano liquidi o facilmente liquidabili (Cass. 2/4/2004 n. 6511) e, nel caso di crediti nascenti da fatti illeciti, anche ove gli stessi siano ancora non certi o comunque litigiosi (Cass. 18/2/1998 n. 1712; Cass. 12/6/1998 n. 5863).

Va ancora rilevato che, conformemente a quanto dedotto a riguardo da parte attrice, tutte le ragioni di credito sono sorte anteriormente all'atto di costituzione del fondo patrimoniale, tenuto conto che *"il requisito dell' anteriorità, rispetto all'atto impugnato, del credito a tutela del quale essa viene esperita deve essere riscontrato in base al momento in cui il credito stesso insorge e non in base al momento, eventualmente successivo, del suo accertamento giudiziale"* (Cass. 10/2/96 n. 1050; Cass. 2/9/1996 n. 8013). Ed infatti, per quanto riguarda le ragioni di credito vantate dalla Unicredit, l'atto con il quale la convenuta ha assunto l'obbligo di garanzia è stato sottoscritto in data 12/1/2001 e dunque precedentemente alla data di costituzione del fondo patrimoniale avvenuta in data 4/4/2006. Per quanto riguarda, poi, le ragioni di credito vantate dalla società GCB s.p.a., anch'esse trovano il proprio fondamento negli atti di fideiussione del 06.10.2004 e del 20.12.95, sino alla concorrenza di euro 206.582,76, stipulati da M T nella sua qualità di garante delle obbligazioni della società ALFA. Da ultimo, per quanto riguarda le ragioni di credito vantate dalla B C s.p.a., esse si basano su atto di fideiussione sottoscritto in data 12/7/2005 dalla M a favore della società ALFA s.a.s. per le obbligazioni assunte verso la citata banca sino alla concorrenza di euro 325.000,00.

Venendo all'*eventus damni*, lo stesso è *in re ipsa*, atteso che M T con l'atto di costituzione del fondo patrimoniale, ha sostanzialmente sottratto alla garanzia





patrimoniale generica dei propri creditori, tutti gli immobili di sua proprietà, giacché non risulta che ella possieda altri immobili.

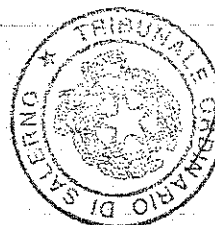
E' appena il caso di ribadire che l'esclusione dalla garanzia di tutti i beni immobili, pur non determinando automaticamente l'insolvenza della debitrice, certamente rende estremamente difficile per i creditori la possibilità di soddisfazione in via esecutiva.

Sotto tale profilo è irrilevante la circostanza che vi siano altri garanti nei confronti dei quali i creditori potrebbero soddisfarsi ovvero che la situazione patrimoniale del debitore principale consentisse di soddisfare altrimenti tutti i crediti azionati; del resto, la società GCB ha prodotto in giudizio le consistenze immobiliari degli altri fideiussori della società ALFA ove si evince che solo uno di essi è proprietario di una quota pari alla metà di un immobile (benché gravata da ipoteche volontarie, giudiziali e legali), mentre gli altri risultano impossidenti. Gli stessi attori, d'altronde, riconoscevano la profonda crisi economica che ha attraversato la società ALFA, fino al fallimento avvenuto all'inizio del 2007.

In ordine alla *scientia damni*, va rilevato che la stessa può ritenersi dimostrata per presunzioni, atteso che la debitrice non poteva non essere cosciente che, con tale atto, avrebbe quanto meno reso più difficile la soddisfazione degli attori (per un caso simile di atto a titolo gratuito, in cui la S.C. ha giudicato correttamente motivata la sentenza di merito nella quale si riteneva, sulla base di presunzioni, sussistente la *scientia damni*, cfr. Cass. 22/8/2007 n. 17867); del resto si tratta di un atto a titolo gratuito che comporta esclusivamente la sottrazione alla garanzia generica dei creditori della M dei beni sui quali risulta costituito il fondo. Né può escludersi che la M fosse a conoscenza delle proprie obbligazioni, atteso l'esito del suo interrogatorio ove la convenuta ha espressamente riconosciuto di essere sempre stata a conoscenza dell'andamento e della situazione economica della società e che, nella sua qualità di socia e titolare di quote, aveva, fino al 2001, portato personalmente la contabilità generale societaria.

Irrilevante, dunque, appare sul punto la circostanza che in sede di interrogatorio la donna ha negato di aver mai pensato che la costituzione del fondo patrimoniale potesse procurare pregiudizio alle banche, che, d'altro canto, neppure provvedeva ad informare circa la stipula del fondo patrimoniale.

D'altro canto, appare oltremodo strano che le asserite intenzioni di tutelare le primarie esigenze della propria famiglia, secondo i principi e le forme previsti dal codice civile, si siano palesate solo a distanza di 25 anni dal matrimonio, in prossimità con l'aggravarsi della situazione economica della società di cui la M era socia.



Infine, altro elemento di sicuro rilievo è la circostanza che in tal modo venivano sottratti alla garanzia patrimoniale generica di tutti i suoi beni immobili con un unico atto.

Irrilevante poi è l'assunto secondo cui D' G sarebbe estraneo alle attività della società ALFA lo stato di coniugio che lo lega alla M (garante e socia della predetta società) nonché il loro regime patrimoniale rendono estremamente dubbia la assoluta inconsapevolezza dell'uomo sulle condizioni patrimoniali della società stessa nonché sul relativo coinvolgimento del coniuge, il quale, alla luce di tutti i crediti innanzi analizzati, aveva una notevole esposizione debitoria così come la società di cui la medesima era garante e che, infatti, di seguito falliva. In proposito, d'altro canto, va evidenziato come D' G non è comparso per rendere interrogatorio formale, utile a chiarire tali circostanze. D'altro canto, trattandosi di azione revocatoria ordinaria di atti a titolo gratuito, non è necessario che il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore sia conosciuto, oltre che dal debitore, anche dal terzo beneficiario, trattandosi di requisito richiesto solo per la diversa ipotesi di revocatoria di atti a titolo oneroso.

Va ancora evidenziato che in ogni caso, non conta ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria se il debitore avesse o meno l'intenzione di arrecare danno ai creditori mediante la riduzione della garanzia patrimoniale generica, essendo sufficiente la mera consapevolezza di tale danno che, per quanto fin qui esposto si ritiene sussistente (*ex multis* Cass. 1/6/2000 n. 7262; Cass. 26/2/2002 n. 2792). In altri termini, le intenzioni del soggetto che compie l'atto di disposizione sono del tutto irrilevanti.

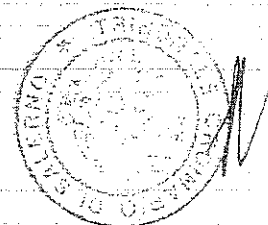
Non assume rilievo, da ultimo, quanto dedotto dai convenuti circa l'inammissibilità dell'azione revocatoria ai sensi dell'articolo 170 c.c.: infatti tale deduzione è erronea in quanto è evidente che il limite previsto dalla citata norma è relativo all'espropriabilità dei beni sottoposti a fondo patrimoniale e non alla revocabilità dell'atto stesso, ove ricorrano, come nel caso di specie, i presupposti di legge.

Sussistendo, dunque, tutti i presupposti previsti dall'art. 2901 c.c. la domanda di revocatoria ordinaria deve essere accolta.

3. Sulle spese del giudizio

In ordine alla spese di lite, le ragioni della decisione e la particolarità della vicenda, fanno ritenere sussistenti giusti motivi per la loro integrale compensazione, ai sensi dell'art. 92, comma 2, cod. proc. civ. nella formulazione, *ratione temporis* applicabile al caso di specie, antecedente alla modifica intervenuta con l. 69/09.

PQM





Il Tribunale di Salerno, in persona del G.M. dr. Mario Di Iorio, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 7482/07 del R.G., avente ad oggetto azione revocatoria ordinaria, pendente tra l' Banca s.p.a., Banca I s.p.a., l'A F S.p.A., la G C B s.p.a., la B C s.p.a., da un lato e M T e D' G dall'altro, rigettata ogni contraria istanza, così provvede:

1. dichiara, ex art. 2901 c.c., l'inefficacia, nei confronti dell' Banca s.p.a., dell' B I s.p.a., dell'A F S.p.A., della G C B s.p.a. e della B C s.p.a., dell'atto per notar (rep.) del 24/4/2006, con il quale i coniugi M T e D' G costituivano un fondo patrimoniale destinando a far fronte ai bisogni della famiglia i beni immobili siti in località così descritti:

- "appartamento sito in località

- "locale box

"quota condominiale, ai sensi degli artt. 1117 ss. c.c.,

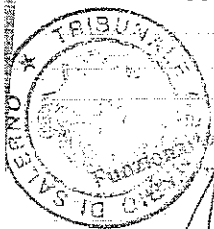
contestualmente ordinando al Conservatore dei RR.II. di Salerno di annotare, ex art. 2655, primo comma, c.c., la presente sentenza;

2. Compensa interamente tra tutte le parti le spese del presente giudizio.

Così deciso in Salerno il 01.07.2013.

Il Giudice

dr. Mario Di Iorio



Funzione
Vices

Sentenza depositata in Cancelleria

Oggi 9/7/13 14

Il Cancelliere (Ct)

Funzione
dr.ssa Sara